



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: caconi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Tribunale di Pisa/sez. lavoro Sentenza n.30/2016. Barbara Cappelletti c/ Comune di Pisa (92c2014)

Con ricorso notificato in data 2/09/2014, la sig.ra Barbara Cappelletti propose ricorso al Tribunale/sez. lavoro per ottenere l'accertamento della illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la medesima e il Comune di Pisa; la dichiarazione che il contratto si era trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 3/01/2011 nonché la riammissione in servizio nel posto di lavoro; in ipotesi, qualora il tribunale ritenesse non ammissibile la trasformazione del contratto, la condanna del Comune di Pisa a risarcire il danno in suo favore, danno quantificato in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2013) sino al pagamento effettivo, o nella misura ritenuta di giustizia.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda.

In proposito si precisa che la ricorrente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze del Comune di Pisa, a seguito di stipula di un contratto a termine e di atti di proroga del medesimo, quale "istruttore amministrativo contabile" presso la Direzione Finanze del Comune di Pisa.

Più precisamente, la sig.ra Cappelletti era stata assunta, come da contratto stipulato in data 3/01/2011, da tale giorno al 14/08/2011, e ciò al fine, come da determinazione dirigenziale n.1616 del 29/12/2010, al fine di sostituire una dipendente, in comando presso altro ente in una diversa città. La ricorrente venne scelta, scorrendo la graduatoria dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso per istruttore direttivo amministrativo.

Il contratto fu, poi, prorogato dal 15/08/2011 al 14/08/2012, con rapporto di lavoro a tempo determinato pieno “salvo rientro anticipato della dipendente sostituita; nel qual caso il contratto si risolverà di diritto dalla data del rientro”.

In data 14/08/2012, il contratto venne nuovamente prorogato dal 15/08/2012 al 14/08/2013, sempre “salvo rientro anticipato della dipendente sostituita; nel qual caso il contratto si risolverà di diritto dalla data del rientro”.

In data 13/08/2013, il contratto venne ancora prorogato dal 15/08/2013 al 31/12/2013, sempre “salvo rientro anticipato della dipendente sostituita; nel qual caso il contratto si risolverà di diritto dalla data del rientro”.

La ricorrente ha, quindi, lavorato presso il Comune di Pisa dal 3/01/2011 al 31/12/2013.

Come già sopra precisato, il Comune aveva necessità di provvedere alla sostituzione di una dipendente in comando presso altro ente; per tale ragione il Comune stipulava i contratti a termine. Per l'Ente, il termine apposto ai contratti non risultava, pertanto, affatto illegittimo poiché, la ricorrente veniva assunta per esigenze particolari e specifiche, quali la sostituzione di una dipendente assente per una necessità, transitoria e circoscritta nel tempo.

L'Ente eccepiva, poi, che l'eventuale stipula di contratti nulli a tempo determinato con la P.A. non comportava affatto la conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato; l'art. 36, 2 comma del D.Lgs.n. 165/2001, infatti, preclude la conversione del contratto.

Nel caso il tribunale ritenesse, comunque, illegittimo il termine apposto ai contratti, il Comune contestava la misura del risarcimento richiesto dal ricorrente. Al riguardo l'Ente richiamava la recente giurisprudenza e, in particolare, la sentenza della Cassazione n. 27481/2014, con la quale viene definito “danno comunitario”, il cui risarcimento è a carico del datore di lavoro. Tale danno viene liquidato, secondo il criterio indicato dall'art. 8 l.n.604/1966 (il risarcimento va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), e non con il sistema indennitario onnicomprensivo di cui all'art. 32 della l.n.183/2010, né con il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Circa il quantum del risarcimento, poi, si faceva presente che il tribunale avrebbe dovuto tener conto del numero e della durata dei contratti nonché del numero delle reiterazioni degli stessi.

Alla udienza dell'11/02/2016, il Giudice ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto a termine stipulato tra le parti con decorrenza 3/01/2011; ha condannato il Comune al risarcimento del danno nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite pari a € 3000,00=, oltre accessori.

La motivazione non è stata ancora depositata e, pertanto, non siamo in gradi di valutare l'opportunità di proporre appello.

Il dispositivo, munito di formula esecutiva, è stato già notificato al Comune di Pisa; è necessario, pertanto, provvedere a dare esecuzione alla sentenza.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito relativo alle spese legali pari alla somma complessiva € 4.377,36=.

Il funzionario
avv. Gloria Lazzeri